

# Acta

NON VERBA

IDEE D'IMPRESA, RETE E CULTURA

PAPER TEMATICO

**Sicurezza sul lavoro**

**SEF**  
CONSULTING

# SICUREZZA SUL LAVORO, GINEPRAIO

## NORMATIVO

A cura di **Rita Rainone**

*“Quando costruirai una casa nuova, vi farai un parapetto intorno alla terrazza. Così, se qualcuno cade di lassù, la tua casa non sarà responsabile del suo sangue”* (Bibbia, libro del Deuteronomio, capitolo 22, versetto 8). Siamo tra il VI e V secolo a.C. e il tema della Sicurezza sul Lavoro è già oggetto di trattazione. Si hanno tracce in tal senso provenienti anche dall’antica Grecia dove Ippocrate (V-VI secolo a.C.), padre della medicina scientifica, comunica ai suoi studenti l’importanza di conoscere il lavoro svolto dai pazienti per una diagnosi precisa delle malattie.

E nella Roma dell’imperatore romano Tiberio Claudio Druso (I secolo d.C.) le condizioni degli schiavi sono oggetto di attenzione e a quelli ammalati viene concessa la libertà in caso di guarigione.

Proseguendo il viaggio nel tempo, nel Medioevo nascono le *Corporazioni di arti e mestieri* (o *gilde, fraglie*), associazioni formatesi in molte città europee allo scopo di tutelare attività appartenenti a categorie definite. Di matrice inizialmente e prevalentemente commerciale, le Corporazioni assistono i propri associati garantendo loro cure ed assistenza.

Un’importante analisi degli infortuni e delle malattie professionali, con attribuzione degli stessi all’incapacità dei lavoratori, è riscontrabile nella pubblicazione postuma (1556) del trattato relativo al campo minerario e metallurgico *De re metallica* del tedesco Georg Bauer.

Siamo nel 1700 e Bernardino Ramazzini, professore di medicina all’Università di Modena e Padova, pubblica una delle prime edizioni di saggio sulle malattie occupazionali, *“De Morbis Artificum Diatriba”*, uscito in contemporanea al processo di radicale trasformazione economica e sociale partito in Inghilterra con la “Rivoluzione industriale”.

Con l’introduzione, nel mondo della produzione, di macchinari meccanici e a vapore, e quindi con la trasformazione delle attività da artigianali a industriali, emerge in maniera dirimpente la problematica relativa alle precauzioni igieniche e di sicurezza, praticamente assenti, anche per bambini già dall’età di 6-7 anni e donne impiegati in turni di 12 ore, in spazi ristretti e a temperature di 26-30 gradi. Tali condizioni estreme portano alla ricerca della disciplina finalizzata alla tutela dei lavoratori, ma solo all’inizio dell’800 si avvia il vero processo legislativo: la prima legge sulla sicurezza è datata 1833, anno in cui con il Factory Act l’Inghilterra, attraverso 4 ispettori, promuove il dibattito sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche e dà il via alle progenitrici norme sulla prevenzione e protezione infortuni. Da quel momento, negli Stati europei interessati dal progresso industriale vengono promosse norme finalizzate all’introduzione di opportuni standard sanitari e di sicurezza.

Prima del Regno d’Italia, nel 1859, si avvia il processo di tutela dei lavoratori delle miniere sarde e da lì in poi, con l’Unità d’Italia si susseguono leggi e regolamenti a tutela di minori e lavoratori. Si deve però attendere il 1898 perché l’assicurazione contro gli infortuni diventi obbligatoria (legge 80/98) e il 1899 per l’emanazione dei primi veri e propri Regi Decreti in materia di Salute e Sicurezza, che si sono poi susseguiti negli anni.

È il 1930 quando viene emanato il “Codice Penale” tutt’ora vigente, codice che negli articoli 437 e 451 fa riferimento alla tutela della Sicurezza dei lavoratori, prevedendo provvedimenti penali a carico del Datore di Lavoro che non installi o rimuova presidi antinfortunistici. E 4 anni dopo, nel 1934, nasce il Regio Decreto n.1265 “Testo unico delle leggi sanitarie” presente tutt’ora come riferimento in molti strumenti urbanistici. Il Codice Civile vigente in Italia, che vede la luce nel 1942, individua il Datore di Lavoro come responsabile della tutela del lavoratore e 4 anni dopo, l’articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana cita:” *“L’iniziativa*

*economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"* (omissis). È solo l'avvio dell'escalation normativa che introduce il Registro Infortuni (1958), l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (1965), lo Statuto dei lavoratori (1970), il Servizio Sanitario Nazionale (1978) fino ad arrivare a una serie di decreti relativi a specifici rischi e/o settori lavorativi. E ancora, nel 1982, vengono introdotte le disposizioni sulle lavorazioni a rischio cancerogeno (D.P.R n.962), nel 1991 viene emanato il decreto legislativo n.277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

La ben nota **626** arriva nel 1994 e, diventando elemento chiave nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione dei Datori di Lavoro e dei dipendenti, definisce gli obblighi per tutte le realtà lavorative con anche solo un dipendente e istituisce nell'organigramma della sicurezza le figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli Addetti, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Viene così introdotto il concetto di **Valutazione dei Rischi**, richiedendo al Datore di Lavoro di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a ridurre al minimo l'esposizione ai rischi dei lavoratori. La **626/94** si rivela un elemento di svolta nell'approccio alla prevenzione, ponendo al centro la tecnica, l'organizzazione e soprattutto i lavoratori e, in tal senso, è esaustivo quanto riportato nell'art. 5 del decreto: *"Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro"*.

Due anni dopo, il legislatore interviene con l'introduzione di un'ulteriore legge cardine a tutela dei lavoratori, il D.lgs. 494/96, con cui viene disciplinata la sicurezza sui cantieri, col tentativo di intervenire nel settore percentualmente più esposto a infortuni gravi e mortali.

Ma la situazione complessiva relativa alla Sicurezza sul Lavoro, nel primo decennio degli anni 2000, è caratterizzata un intreccio di norme che, seppur singolarmente efficaci, non risultano integrate tra loro, rendendo complicato lo sviluppo del processo programmatico e attuativo.

In questo groviglio di leggi, al fine di mettere ordine e semplificare la normativa, dopo un travaglio durato 14 anni, nasce il **T.U.S. - Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08)**.

Questo decreto costituisce una riforma sostanziale in materia di Sicurezza sul Lavoro poiché recepisce, unisce e armonizza buona parte delle precedenti normative, oltre ad abrogare alcune di esse.

Il D.lgs. 81/2008 stabilisce le misure generali per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e codifica la gestione della sicurezza attraverso diversi strumenti, quali la Valutazione dei Rischi, le Misure di Prevenzione e Protezione, i Programmi di Miglioramento, i Ruoli Organizzativi.

È strutturato in **13 Titoli** che coprono vari aspetti legati alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. Tra questi, vengono trattati i luoghi di lavoro stessi, le attrezzature e i Dispositivi di Protezione Individuale. Il testo copre una vasta gamma di rischi e prevede Titoli dedicati alla **sicurezza sui cantieri temporanei o mobili**, oltre che ai rischi specifici inerenti all'uso di **Video terminali**, la **Movimentazione Manuale dei Carichi**, **l'impiego di sostanze pericolose** etc.

Il TUS è entrato in vigore il 15 maggio 2008, disciplina tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, coprendo tutte le tipologie di rischio, salvo eccezioni e limitazioni previste dallo stesso decreto. Benché rappresenti un passo fondamentale nella tutela dei lavoratori, pur fornendo un quadro normativo completo e chiaro per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti, nei 16 anni trascorsi dalla pubblicazione ha mostrato tutta la sua complessità nell'attuazione ed è stato modificato e integrato pressoché annualmente, oltre che supportato da norme specifiche a esempio per l'antincendio o a tutela della genitorialità, per cercare di essere un valido strumento per la disciplina e la prevenzione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela dei lavoratori.

Se quello della Sicurezza sul Lavoro è un tema che vede la nascita della trattazione nella notte dei tempi, se l'excurus normativo sinteticamente riportato nelle righe sopra testimonia quanta attenzione sia stata riposta sul tema e quante strategie siano state cercate e attuate per la riduzione degli infortuni e/o dei decessi sul lavoro, alla luce del persistente primato negativo relativo a infortuni e malattie professionali [(Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL entro il quinto mese del 2024 sono state 251.132 - +2,1% rispetto a maggio 2023 e in diminuzione del 22,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 - . Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 369 (+3,1%): nell'incremento sono stati determinanti gli incidenti mortali plurimi. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, pari a 38.868 (+24,0%)] c'è da domandarsi se le

normative, i controlli, le sanzioni, le patenti a punti e quant'altro presente a tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori siano sufficienti e cosa occorra, altresì, per avvicinarsi quanto più possibile al rischio zero. Il tema è complesso e richiede una trattazione specifica, da rimandare ad appuntamenti prossimi.